



STATUTO

DELL'ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE – E.T.S.

Adeguito al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.



Sommario

TITOLO I.....	3
Art. 1 - Costituzione.....	3
Art. 2 - Sede	3
Art. 3 - Scopi	3
Art. 4 - Durata	4
Art. 5 - Ambito territoriale di attività	4
TITOLO II.....	4
Art. 6 - I Soci.....	4
Art. 7 - Ammissione di nuovi Soci.....	5
Art. 8 - Perdita dello status di Socio	5
TITOLO III.....	6
Art. 9 - Gli Organi.....	6
Art. 10 - Assemblea dei Soci.....	6
Art. 11 - Funzioni dell'Assemblea ordinaria	7
Art. 12 - Sistemi di votazione	7
Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea straordinaria	8
Art. 14 - Verbalizzazione delle riunioni assembleari	8
Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione.....	8
Art. 16 - Decadenza dei Consiglieri.....	8
Art. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	8
Art. 18 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	9
Art. 19 - Funzioni del Presidente	10
Art. 20 - Organo di controllo	10
Art. 21 - Il Direttore Artistico.....	11
Art. 22 - Il Segretario Generale	11
TITOLO IV.....	12
Art. 23 - Esercizio sociale e Bilancio consuntivo e preventivo	12
Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	12
Art. 25 - Libri sociali	13
Art. 26 - Scioglimento.....	13
TITOLO V	13
Art. 27 - Controversie.....	13
Art. 28- Norma finale.....	13



TITOLO I

Art. 1- Costituzione

1. L'Istituzione Sinfonica Abruzzese organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata anche I.S.A. O.n.l.u.s, costituita, in forza di atto a rogito notar Domenico Trecco dell'Aquila in data 4.11.1970 rep. N. 73346/10734, poi modificato per atto dello stesso notaio del 29.11.1985, Rep. n° 170599, e modificato successivamente per atto notar Federico Magnante Trecco del 16.6.1998 rep. N. 21086, è un'Associazione non lucrativa riconosciuta Istituzione Concertistico Orchestrale - ICO ai sensi dell'art.28 della L. n. 800 del 14.8.1967, con Decreto ministeriale del 17.7.1975, ed Ente morale con personalità giuridica giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzese n. 1074 dell'1.12.1987.
2. Intervenuta l'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), con l'iscrizione l'Ente qualificato Ente del Terzo Settore (ETS) assumerà la denominazione di Istituzione Sinfonica Abruzzese Ente di Terzo Settore, in breve denominata anche I.S.A. - E.T.S.

Art. 2- Sede

1. L'I.S.A. ha carattere regionale ed ha sede legale nel Comune di L'Aquila.

Art. 3 - Scopi

1. L'istituzione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche di solidarietà sociale nel campo della promozione culturale e dell'arte.
2. L'I.S.A. opera nel settore dello spettacolo dal vivo e contribuisce alla ideazione, allo sviluppo, alla diffusione ed alla innovazione della cultura musicale e artistica in tutte le sue forme, in campo nazionale e internazionale, primariamente mediante la propria Orchestra, di seguito denominata Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese.
3. Per il conseguimento dei propri obiettivi statuari, l'I.S.A.:
 - a) programma e realizza proprie attività artistiche e musicali, delle quali cura l'ideazione, la gestione e la distribuzione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, anche mediante produzioni audiovisive;
 - b) programma e realizza attività artistiche e musicali in coproduzione e/o in collaborazione e/o in sinergia con Enti, Istituzioni, Organismi ed Associazioni culturali, musicali, artistiche e teatrali, sia pubblici che privati, con Circuiti regionali di programmazione, Festival, Rassegne, Concorsi ed ogni altra espressione di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;
 - c) sostiene, anche in convenzione e mediante progetti, le attività culturali e di valorizzazione del patrimonio promosse dalle Istituzioni nazionali, da Regione Abruzzo e dai Comuni del territorio;



- d) sostiene e promuove la tutela del patrimonio materiale ed immateriale regionale, la diffusione della cultura musicale ed artistica e delle proprie produzioni, anche in collaborazione con e presso le Comunità abruzzesi in Italia ed all'estero;
 - e) programma e realizza attività artistiche, musicali, laboratoriali e seminariali, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzati a sostenere l'educazione e formazione artistica e professionale, con particolare attenzione ai giovani, alla creazione di nuovo pubblico ed all'inclusione sociale;
 - f) aderisce alla costituzione di Reti locali, nazionali ed internazionali finalizzate allo sviluppo della cultura musicale ed artistica, a studi e ricerche, anche attraverso scambi di opere, artisti e del personale comunque adibito alle attività dell'ISA;
 - g) sostiene e promuove le attività del Centro Studi Musicali "Nino Carloni", anche per la realizzazione di iniziative scientifiche, didattiche e formative;
 - h) attua, nel rispetto della legge e dei vincoli di bilancio, tutte le iniziative volte a sostenere le attività artistiche, musicali e formative, quivi inclusa l'attivazione di un'Orchestra giovanile;
4. L'Istituzione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Durata

1. L'I.S.A. ha durata illimitata.

Art. 5 - Ambito territoriale di attività

1. L'Istituzione Sinfonica Abruzzese, nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 2, svolge la propria attività in campo prevalentemente regionale, oltre che nazionale e internazionale.
2. L'Orchestra potrà risiedere, limitatamente alle produzioni musicali programmate, anche in luoghi diversi dalla sede dell'Ente.

TITOLO II

Art. 6 - I Soci

1. La qualifica di Socio dell'Istituzione è riservata alle persone fisiche di maggiore età senza discriminazione alcuna ed alle persone giuridiche come indicate nel presente articolo.
2. L'adesione all'Istituzione è a tempo indeterminato.
3. I Soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci di Diritto.
4. Sono Soci ordinari coloro che risultano iscritti alla data di approvazione del presente Statuto e coloro che, a seguito di formale richiesta, siano dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione.



5. Sono Soci di diritto:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale Abruzzese;
 - b) i Sindaci delle Città di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
6. I Soci di diritto, in deroga a quanto previsto all'Art. 10 comma 6 del presente Statuto, hanno la facoltà di delegare persone, anche estranee all'Associazione, che li rappresentino per la partecipazione alle attività dell'Assemblea dei Soci.
7. I Soci, con l'impegno a contribuire all'attività e allo sviluppo dell'Ente, non assumono nessuna obbligazione patrimoniale personale oltre il versamento della quota associativa annuale;
8. I Soci hanno altresì diritto all'esame dei Libri sociali previa richiesta scritta al Presidente; l'esame dovrà essere consentito entro 30 giorni dalla richiesta presso la sede dell'Ente e in presenza di un suo delegato.
9. La quota associativa dei Soci non è trasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - Ammissione di nuovi Soci

1. La domanda di ammissione deve essere indirizzata in forma scritta al Presidente dell'I.S.A..
2. La domanda di ammissione viene valutata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni che decorrono dal giorno del ricevimento della stessa da parte del Presidente.
3. La decisione del Consiglio di Amministrazione viene formalmente comunicata all'interessato dal Presidente entro i successivi 15 giorni.
4. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la relativa deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione comporta per il Socio l'accettazione di tutte le norme dello Statuto, nonché l'obbligo di corrispondere la quota associativa annuale come stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita dello status di Socio

1. La qualità di Socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) recesso;
 - c) esclusione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, nei confronti del Socio che:
 - a) non osservi le disposizioni statutarie e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione legalmente prese;



- b) non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Istituzione, ivi compreso il pagamento delle quote sociali;
 - c) provochi danno morale o materiale per l'Istituzione;
 - d) svolga attività contrastanti con l'attività o le finalità, anche etiche, dell'Istituzione.
3. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in opposizione all'Assemblea con lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Istituzione.
4. Nessuna liquidazione è dovuta al socio nel caso di decesso, recesso o esclusione.

TITOLO III

Art. 9 - Gli Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) l'Organo di controllo.
1. Svolgono funzioni di supporto e di riferimento ai suddetti organi il Direttore Artistico e il Segretario Generale.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, adottate nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono vincolanti anche dei confronti degli assenti e dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del giorno e ne stabilisce l'ora e la sede, presso l'ISA o altrove purché in Italia, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
3. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente su domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci i quali dovranno indicare l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali.
6. Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
7. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.
8. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria e, in entrambi i casi, gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati al domicilio di ciascun Socio come risultante dal Libro Soci, con raccomandata postale o a mano, PEC o posta elettronica



almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

9. L'avviso di convocazione può fissare una seconda riunione, qualora la prima vada deserta. Tra la prima e la seconda riunione devono passare non meno di 24 ore.

Art. 11 - Funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - b) nomina, ogni cinque anni, il Presidente dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese;
 - c) nomina, ogni quattro anni, i componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero di quattro;
 - d) nomina ogni quattro anni i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera su tutte le questioni di particolare rilievo di cui è investita dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva, unitamente al bilancio preventivo, il progetto artistico annuale e triennale redatto dal Direttore Artistico e proposto dal Consiglio di Amministrazione;
2. Le adunanze dell'Assemblea sono valide:
 - a) in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci;
 - b) in seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
3. L'Assemblea può essere svolta in collegamento (audio/video) attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, Skype ecc.) a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti sia personalmente sia per delega.

Art. 12 - Sistemi di votazione

1. Il sistema di votazione può essere a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
2. I voti possono essere espressi in caso di scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano.
3. Le votazioni su temi concernenti la elezione a cariche sociali o questioni che investano la sfera personale dei Soci, devono essere espresse a scrutinio segreto.
4. In tutte le elezioni, a parità di voti ottenuti, prevale il candidato anagraficamente più giovane di età.



Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei Soci, a maggioranza, sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo dell'Ente e al presente Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Verbalizzazione delle riunioni assembleari

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale.
2. Per ciascuna Assemblea debbono essere redatti i processi verbali da trascrivere su apposito libro o conservati in modalità digitale in maniera da garantirne la inalterabilità.
3. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Istituzione, che lo convoca e lo presiede, e da quattro membri, tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente una solo volta.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una solo volta.
4. Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, viene nominato il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Artistico.

Art. 16 - Decadenza dei Consiglieri

1. La mancata partecipazione ingiustificata a tre sedute consecutive da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dalla carica.
2. In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.



2. La convocazione, inclusiva dell'Ordine del Giorno, del luogo, della data e dell'ora deve essere comunicata per iscritto a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente ventiquattro ore prima.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata e sottoscritta da almeno tre consiglieri.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se a queste sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivi.
5. Le riunioni possono svolgersi in collegamento (audio/video) attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
 - a) Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti.
8. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Istituzione, ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea o ad altri Organi.
2. in particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a. nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b. approva lo schema del bilancio preventivo da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 - c. approva lo schema di bilancio consuntivo predisposto dal Segretario Generale da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci di norma entro il 31 Marzo di ciascun anno;
 - d. nomina ogni quattro anni, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico scelto tra persone dotate di elevata competenza e professionalità nel campo musicale;
 - e. propone all'approvazione dell'Assemblea il programma artistico annuale e triennale da presentare al MIBACT come allegato al bilancio preventivo;
 - f. delibera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle assunzioni con riferimento alla pianta organica e sugli affidamenti di incarichi esterni, sia artistici che professionali;
 - g. può nominare, su proposta del Direttore Artistico e nel rispetto dei vincoli di bilancio, il



Direttore Stabile o uno o più Direttori principali dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese;

- h. esplica funzioni di organo disciplinare per i dipendenti su proposta del Segretario Generale;
 - i. fissa le date delle Assemblee dei Soci;
 - j. approva i Regolamenti di funzionamento dell'ISA;
 - k. approva la pianta organica dell'Istituzione, con il relativo fabbisogno di personale, proposta dal Segretario Generale;
 - l. fissa l'ammontare della quota associativa;
 - m. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
 - n. delibera sull'indennità e sui rimborsi spettanti al Presidente, agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti;
 - o. delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei soci a norma del presente Statuto.
3. Allo scopo di garantire la migliore funzionalità organizzativa e amministrativa, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di bilancio e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, può attribuire incarichi e funzioni ad altri componenti il Consiglio stesso e, ove necessario, a collaboratori esterni.
4. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario individuato tra persone di chiara fama che non siano soci di diritto.

Art. 19 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione è nominato dall'Assemblea tra i Soci ordinari, dura in carica cinque anni e può essere rieletto nei limiti di cui all'art. 15 comma 2.
2. Il Presidente:
 - a) è il legale rappresentante dell'ISA;
 - b) convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio di Amministrazione;
 - c) adotta, in caso di urgenza, ogni utile provvedimento da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sottoscrive, nei limiti di bilancio, i contratti di tutto il personale, ivi compresi quelli necessari per la realizzazione della programmazione artistica e fatta eccezione per quelli ricadenti nella fattispecie di cui al punto 2., lettera e) dell'Art. 22 del presente Statuto.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è costituito da non meno di tre Revisori iscritti nel ruolo dei Revisori contabili nominati ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci.
2. L'incarico è rinnovabile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
4. L'organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs.



3 luglio 2017 n. 117, può esercitare la funzione di revisione legale dei conti.

Art. 21 - II Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Direttore Artistico:
 - a) sovrintende alle manifestazioni artistiche dell'Istituzione;
 - b) elabora, nei limiti di bilancio stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il progetto artistico annuale o pluriennale indicandone anche gli indirizzi organizzativi e operativi;
 - c) sceglie, nel rispetto della normativa vigente, gli artisti e i complessi da scritturare;
 - d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprime il proprio parere sulle questioni di sua competenza. Il suo parere non è vincolante.
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di Direttori stabili o principali dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese;
 - f) redige e propone al Consiglio di Amministrazione tutte le relazioni musicali sull'attività artistica svolta e da svolgere;
 - g) indirizza la gestione dell'archivio musicale e dell'archivio sonoro;
 - h) ove ricorrano i presupposti e se ne ravvisi l'opportunità, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può svolgere anche le funzioni di Direttore Stabile o Principale dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese e può essere incluso nella programmazione dell'Ente.

Art. 22 - II Segretario Generale

1. Il Segretario Generale assiste il Presidente nella realizzazione delle attività inerenti il funzionamento dell'I.S.A..
2. Il Segretario Generale:
 - a) svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta dei rispettivi libri sociali, anche in formato digitale che ne garantisca l'inalterabilità;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprime il proprio parere sulle questioni di sua competenza. Il suo parere non è vincolante;
 - c) è responsabile dei servizi amministrativi; dirige e coordina tutto il personale dell'Istituzione che, a qualsiasi titolo, è adibito al funzionamento dell'Ente;
 - d) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
 - e) attua, nei limiti di bilancio, le procedure necessarie per l'acquisizione di beni, servizi e forniture;
 - f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;



- g) predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, dell'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 11 e 18 del presente Statuto.

TITOLO IV

Art. 23 - Esercizio sociale e Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'Istituzione redige annualmente, nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto ed in coerenza con la legislazione vigente, il bilancio preventivo e consuntivo.
2. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
3. I bilanci, presentati all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione e corredati dalle relazioni dell'Organo di controllo, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci devono essere messi nella disponibilità dei Soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che ne prevede la loro approvazione.

Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Istituzione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria a fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del citato decreto;
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a



favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. L'I.S.A. ha la facoltà di realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.lgs. 3/7/2017 n. 117 e s.m.i. e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 25 - Libri sociali

1. L'Istituzione deve tenere il libro Soci, il libro dei verbali delle Assemblee e il libro verbali degli Organi di Amministrazione e di controllo.

Art. 26 - Scioglimento

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Istituzione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri E.T.S. ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

TITOLO V

Art. 27 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie - purché in materia compromettibile per Legge - tra i Soci e tra questi e l'Ente o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro scelto di comune accordo dalle parti in conflitto, o in difetto, su istanza di uno di essi, dal Presidente del Tribunale dell'Aquila.
2. L'arbitro giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 28- Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, delle Leggi in materia e del



Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e s.m.i..